

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N 439 DEL 3 GIUGNO 2019

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. –SEDE DELLA
BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO DELLA
REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
PER ATTIVITA' IN EQUIPE DI PRELIEVO DI TESSUTO
MUSCOLO-SCHELETRICO.**

TRA

*l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, (nel seguito Azienda) con sede legale in Torino,
Corso Bramante, 88/90 (codice fiscale e P. Iva 10771180014), nella
persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi
Ospedalieri (D.A.P.O.) Dr Rosa Alessandra BRUSCO, domiciliata per la
carica e ai fini della presente convenzione presso la sede medesima
dell'Azienda*

E

*L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna (nel seguito ASL
VCO) – con sede legale ad OMEGNA, Via Mazzini 117 cod. fiscale e
parita. IVA n 00634880033 rappresentata dalla D.ssa Anna Rosa
BELLOTTI, Responsabile SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni
appartenente alla SOC Affari legali Generali, Legali e Istituzionali, ai
sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.5.2017*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'ASL VCO autorizza il proprio personale medico specialista in ortopedia a partecipare, nell'ambito della Regione Piemonte, all'équipe di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere, quando se ne ravvisi la necessità, in qualità di chirurgo collaboratore, ovvero chirurgo ortopedico con funzioni di capo équipe, in relazione al grado di esperienza maturato da ciascuno.

Art. 2

Modalità di prestazione della consulenza

Il personale sanitario convenzionato svolgerà la propria attività al di fuori dell'orario di servizio.

L'attività di cui innanzi è riservata, giusta il combinato disposto dall'ex art. 58 del vigente C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza Medica 8/6/2000 e dell'art. 5 del D.M.S. del 31.07.1997, ai soli sanitari che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia

Art. 3

Corrispettivo

L'Azienda si impegna a corrispondere all'ASL VCO, per ogni attività di prelievo svolta, i seguenti importi forfettari comprensivi delle spese di viaggio e di tutti gli oneri fiscali:

€ 500,00 per il chirurgo collaboratore;

€ 600,00 per il chirurgo ortopedico con funzioni di capo équipe

Art. 4

Modalità di pagamento dei corrispettivi

L'Azienda farà pervenire al Servizio Gestione Economica Finanziaria dell'ASL VCO, entro il 10 di ogni mese apposita dichiarazione, debitamente vistata dal funzionario competente della stessa Azienda, nella quale devono essere annotate le date degli accessi effettuati nel mese precedente.

Sulla scorta di tali attestazioni l'ASL VCO provvederà ad emettere regolare fattura.

L'Azienda s'impegna ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni dalla fattura.

Art. 5

Copertura assicurativa

L'ASL VCO garantisce la copertura assicurativa, per i rischi da responsabilità civile derivanti dall'esercizio della libera professione del proprio personale secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Assicurazione della R.C.T..

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a suo carico.

Art. 6

Privacy e trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati; la comunicazione dei dati strettamente connessi all'esecuzione della convenzione avverrà nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le parti rendono noto che i dati che verranno comunicati ai fini della stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 7

Durata della convenzione – Recesso

La presente convenzione ha validità per l'anno 2019, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti, da comunicarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8

Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il foro di Torino.

Art. 9

Regime fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazioni sono a carico della parte che la richiede

Il presente contratto sconta l'imposta di bollo sin dall'origine, asolta in formato virtuale da parted ell'Azienda Ospedaliero Universitaria con autorizzazione Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. 1 TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3 – n. prot. 2012/116611 del 17.07.2012;

Art. 10

Sottoscrizione digitale

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L.

07.08.1990, n. 241

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

PER L'A. S. L. VCO

Il Responsabile SOS Libera

Professione

Ufficio Convenzioni - SOC

Affari legali Generali, Legali e

Istituzionali

D.ssa Anna Rosa BELLOTTI

PER L'A. O. U.

CITTA' DELLA SALUTE E

DELLA SCIENZA DI TORINO

IL DIRETTORE

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DEI PRESIDI OSPEDALIERI

(D.A.P.O.)

Dr Rosa Alessandra BRUSCO